

**REGOLAMENTO (CE) N. 1566/98 DELLA COMMISSIONE**  
**del 20 luglio 1998**  
**relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli orto-**  
**frutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2190/96 della Commissione, del 14 novembre 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1287/98<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CE) n. 1276/98 della Commissione<sup>(3)</sup>, rettificato dal regolamento (CE) n. 1302/98<sup>(4)</sup>, ha fissato i quantitativi per i quali possono essere rilasciati i titoli di esportazione del sistema B, diversi da quelli chiesti nel quadro di operazioni di aiuto alimentare;

considerando che, tenendo conto delle informazioni attualmente a disposizione della Commissione, per le mele a destinazione dei gruppi geografici X e Y e le pesche e le pesche noci, i quantitativi indicativi previsti per il periodo di esportazione in corso rischiano di essere ben presto superati; che tali superamenti pregiudichereb-

bero il corretto funzionamento del regime delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli;

considerando che, per ovviare a tale situazione, è necessario respingere, fino alla fine del periodo di esportazione in corso, le domande di titoli del sistema B per le mele a destinazione dei gruppi geografici X e Y e le pesche e le pesche noci esportate dopo il 20 luglio 1998,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le domande di titoli di esportazione del sistema B, presentate a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1276/98 per le mele a destinazione dei gruppi geografici X e Y e le pesche e le pesche noci la cui dichiarazione di esportazione sia stata accettata dopo il 20 luglio 1998 e prima del 16 settembre 1998 sono respinte.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 21 luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 1998.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 292 del 15. 11. 1996, pag. 12.

<sup>(2)</sup> GU L 178 del 23. 6. 1998, pag. 11.

<sup>(3)</sup> GU L 176 del 20. 6. 1998, pag. 6.

<sup>(4)</sup> GU L 180 del 24. 6. 1998, pag. 12.